# CORTE DI CASSAZIONE

## SENTENZA 7-9-2011 N° 18309

**Previdenza – contributi – sgravi contributivi previsti dalla legge 223/1991, art. 8 – assunzione – necessità – stipulazione di un contratto di affitto di azienda – agevolazione – non spetta**

AULA 'A'

18309.11 7 SET 2011

Oggetto

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

R.G.N. 21945/2007

**SEZIONE LAVORO**

Cron. 18309

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GUIDO VIDIRI - Presidente - Ud. 20/04/2011

Dott. PAOLO STILE - Rel. Consigliere - PU

Dott. FILIPPO CURCURUTO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere -

Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 21945-2007 proposto da:

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in , , presso lo studio dell'avvocato , rappresentata e difesa dall'avvocato , giusta delega in atti;

***- ricorrente-***

2011

1352

***contro***

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, CORRERA FABRIZIO, CALIULO LUIGI, giusta delega in atti;

***- controricorrente -***

***nonchè contro***

S.P.A., (già S.P.A.);

***- intimata -***

avverso la sentenza n. 730/2006 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/07/2006 R.G.N. 1965/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l'Avvocato D'ALOISIO CARLA per delega SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 4/12/2000, la Spa proponeva opposizione, davanti al Tribunale di Palermo, avverso l'iscrizione a ruolo della somma di lire 436.659.204, richiestale a titolo di contributi e somme aggiuntive, per il periodo dal mese di settembre 1996 al mese di agosto 1997, chiedendo l'annullamento della relativa cartella di pagamento, notificatale il 24/10/2000.

L'INPS, costituitosi, deduceva l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.

La spa rimaneva contumace.

Il Giudice adito, con sentenza n. 607/2003, resa il 6/3/2002, respingeva l'opposizione giudicando che l'assunzione di lavoratori a seguito del contratto di affitto di ramo di azienda, stipulato con la società denominata , non comportasse l'incremento occupazionale voluto dalla legge per la fruizione dello sgravio totale dei contributi in quanto frutto dell'adempimento di un espresso obbligo di legge ( art. 2112 c.c.) e, pertanto, assimilabile alla esclusione di cui all'art. 8 comma 4, l. n. 223/91.

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello, con ricorso depositato il 18/12/2003, la spa chiedendone la riforma con conseguente integrale annullamento della cartella di pagamento opposta.

L'INPS, costituitosi, chiedeva il rigetto del gravame del quale sosteneva l'infondatezza, mentre la non si costituiva.

Con sentenza dell'11 maggio-19 luglio 2006, l'adita Corte d'appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la S.p.A. con tre motivi.

Resiste l'INPS con controricorso.

La (già S.p.A.) non si è costituita.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico mezzo d'impugnazione la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 87, commi 4 e 4 bis, della legge n. 223 del 1991, del decreto legge n. 299 del 1994, conv.,to con modificazioni dalla legge n. 451 del 1994, degli artt. 2112, 1344, 1345, 2082, 2359 c.c., degli artt. in tema di interpretazione del contratto, il tutto in relazione al contenuto del verbale di accordo del 9 agosto1996 sottoscritto dinanzi all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, ed ancora vizio di motivazione.

In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che, essendo documentato che tra la e la era intervenuto un verbale di accordo del 9 agosto 1996 sottoscritto dinanzi all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Palermo ad oggetto l'affitto di un ramo di aziena con contestuale assunzione, "con passaggio diretto ed immediato" dei lavoratori per i quali si chiede il beneficio contributivo, la domanda non poteva essere accolta, anche perché l'obbligo sussisteva comunque ai sensi dell'art. 2112 c.c. (Cass. n. 15652/01).

Viceversa, secondo la ricorrente sussisteva il proprio diritto a fruire dagli sgravi contributivi per cui è causa in forza di questo stesso accordo sindacale di passaggio diretto ed immediato in quanto l'impresa ( ), presso cui i lavoratori prestavano la loro attività, aveva rinunciato a collocarli in mobilità.

Il motivo è infondato.

Invero, come affermato da questa Corte in analoghe occasioni, in base ad argomentazioni pienamente condivisibili, il beneficio contributivo di cui all'art. 8, quarto comma, legge n. 223 del 1991 (che, dopo aver previsto al primo comma che per i lavoratori in mobilità ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949 n. 264, stabilisce, al quarto comma, che al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del primo comma, assuma a tempo pieno e indeterminato i

lavoratori iscritti nella lista di mobilità, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore), non spetta al datore di lavoro, il quale, essendo affittuario dell'azienda del precedente datore di lavoro che abbia collocato in mobilità i suoi dipendenti, proceda nel termine di un anno alla riassunzione di questi ultimi, atteso che in tal caso la riassunzione risulta essere avvenuta nella "medesima azienda" e quindi non ha riguardato lavoratori che avevano diritto alla precedenza, come previsto dal cit. sesto comma dell'art. 15 della legge n. 264 del 1949 ( ex plurimis, Cass. n.15445/2004; Cass. n. 6315/20001).

Va osservato, ancora, che, come rilevato dallo stesso Giudice d'appello, nella specie, è pacifico, oltre che documentato (cfr. verbale UPLMO del 9/8/1996), che tra la e la è intervenuto un contratto di affitto di ramo di azienda con contestuale assunzione , "con passaggio diretto ed immediato", dei lavoratori per i quali oggi si pretende il beneficio contributivo; la medesima documentazione dà atto che proprio in dipendenza dell'intervenuto affitto di ramo di azienda e dell'obbligo assunto dalla appellante di "prendere in carico tutto il personale", l' , impresa concedente, ha espresso la propria disponibilità a "recedere dalla procedura di mobilità".

Per quanto precede il ricorso va rigettato, rimanendo assorbito il secondo motivo di impugnazione, con cui si censura l'altra argomentazione adottata dalla Corte territoriale a sostegno del *decisum*, laddove sostiene come, nella specie, sussista anche la ulteriore causa di esclusione prevista dall'art. 8, comma 4-bis 1. n. 223/91 - introdotto dall'art. 2 d.l. maggio 1994, n. 299, conv. in 1. 19 luglio 1994, n. 451 - che ha ampliato la fattispecie esclusa dal beneficio con riferimento alle ipotesi di lavoratori collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso settore di attività che, al momento del licenziamento,

presenta assetti proprietari sostanzialmente - coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio in favore dell'INPS, liquidate in € 40, 00 oltre € 3.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Roma, 20 aprile 2011.

Il Consigliere est. Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Cinzia SCARSELLA

Depositato in Cancelleria

oggi, .....7 SET 2011

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Cinzia SCARSELLA